

STUDIO LEGALE CERRI-BINI & GUALANDI

AVVOCATI ASSOCIATI

40124 BOLOGNA - Via Marsili, 19 - Tel. / Fax 051/582964
40059 MEDICINA - Via Cavallotti, 21 - Tel. 051/6970624 - Fax 051/6970625
e-mail: info@avvocatiassociaticerribinigualandi.com

Avv. GIOVANNI CERRI

PATROCINANTE PRESSO LE MAGISTRATURE SUPERIORI

REVISORE UFFICIALE DEI CONTI

Avv. STEFANO GUALANDI

PATROCINANTE PRESSO LE MAGISTRATURE SUPERIORI

Bologna 1° settembre 2016

Avv. CLARISSA CERRI

Dott.ssa VALENTINA VERSARI

Dott.ssa CATERINA CERRI

All'Onorevole

Consiglio dell'Ordine regionale

degli assistenti sociali OASER

BOLOGNA

PARERE SUL LEGITTIMO UTILIZZO DEL TITOLO DI DOTTORE ANCHE PER GLI ASSISTENTI SOCIALI CON LAUREA TRIENNALE, MAGISTRALE, SPECIALISTICA, SPERIMENTALE (TRIESTE) E LA SCUOLA DIRETTA A FINI SPECIALI

Illustri Signori,

in riferimento alla richiesta in oggetto sono a fornire il seguente parere, completato anche con riguardo alla **scuola sperimentale di Trieste**.

Nel merito la risposta pare sostanzialmente positiva per tutti i titoli di studio indicati nell'oggetto, come si evince dalla disamina della cronologia normativa che di seguito espongo.

La previsione del titolo accademico "dottore" la si rinviene innanzitutto nel R.D. 4 giugno 1938, n. 1269, *"Approvazione del regolamento sugli studenti, i titoli accademici, gli esami di Stato e l'assistenza scolastica nelle università e negli istituti superiori"*, con cui si attribuiva la qualifica accademica di dottore a tutti coloro che avessero conseguito una laurea; testualmente l'art. 48 *"Le lauree e i diplomi, conferiti dalle università e dagli istituti superiori, vengono rilasciati, in nome del Re e Imperatore, dal rettore o direttore e debbono essere sottoscritti anche dal preside della facoltà e dal direttore amministrativo. Nelle lauree e nei diplomi non sono indicati i voti conseguiti nel relativo esame, ma si fa speciale menzione della lode, quando questa sia stata concessa. A coloro che hanno conseguito una laurea, e ad essi soltanto, compete la qualifica accademica di dottore."*

Dopo tale previsione registriamo un silenzio normativo di quasi 70 anni sul punto, nonostante le varie riforme universitarie.



Nessuna specificazione è infatti contenuta nella Legge 19 novembre 1990, n. 341. *“Riforma degli ordinamenti didattici universitari.”* (G.U. 23 novembre 1990, n. 274) veniva riformato il sistema universitario, mercé l’introduzione di titoli universitari totalmente nuovi e nello specifico: **a)** diploma universitario (DU); **b)** diploma di laurea (DL); **c)** diploma di specializzazione (DS); **d)** dottorato di ricerca (DR). Detta riforma nulla però contemplava sull’attribuzione del titolo di dottore all’ottenimento del diploma di laurea (allora di quattro o più anni accademici), di quello di specializzazione o del dottorato di ricerca; per le scuole dirette a fini speciali veniva prevista la loro soppressione ovvero la loro trasformazione in corsi di diploma universitario oppure la conferma secondo il loro specifico ordinamento.

Neppure la successiva Legge 15 maggio 1997, n. 127 *“Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”* pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 1997 Supplemento ordinario che, nell’ottica comunitaria, interviene sull’insegnamento universitario, nulla dispone nel merito della suddivisione dei corsi dalla stessa prevista all’art. 1, né sui titoli rilasciati e, in particolare, sull’attribuzione di quello di dottore; nulla al riguardo nemmeno con il relativo regolamento di attuazione (Decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000 n. 2).

Sull’argomento interviene invece il **decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270**, pubblicato in G.U. 12 novembre 2004 (la così detta riforma Moratti) con il titolo: *“Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, 3 novembre 1999, n. 509”*; nello specifico **l’art. 13 co. 7** dispone *“A coloro che hanno conseguito, in base agli ordinamenti didattici di cui al comma 1, la laurea, la laurea magistrale o specialistica e il dottorato di ricerca, competono, rispettivamente, le qualifiche accademiche di dottore, dottore magistrale e dottore di ricerca. La*



qualifica di dottore magistrale compete, altresì, a coloro i quali hanno conseguito la laurea secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509.”.

Ulteriore chiarezza viene fatta dalla L. 30/12/2010, n. 240 che, all’art. 17, co. 1 e 2, così statuisce **“I diplomi delle scuole dirette a fini speciali istituite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, riconosciuti al termine di un corso di durata triennale, e i diplomi universitari istituiti ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341, purché della medesima durata, sono equipollenti alle lauree di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. 2. Ai diplomati di cui al comma 1 compete la qualifica accademica di «dottore» prevista per i laureati di cui all'articolo 13, comma 7, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270.”**

In sintesi, come già anticipato, la qualifica di dottore spetta a tutti gli Assistenti Sociali che abbiano conseguito tale titolo all’esito di una laurea triennale, magistrale, specialistica ovvero della Scuola Diretta a fini speciali.

In tale ambito è pure ricompresa la c.d. **scuola sperimentale di Trieste**: in realtà si tratta dell’istituzione¹ del corso di laurea in Servizio Sociale all’epoca sperimentale (di durata quadriennale), che si affiancava al diploma universitario (triennale). La sperimentazione infatti era relativa soltanto al piano didattico ma il titolo accademico rilasciato (dottore) si inquadra perfettamente nell’ambito dei titoli universitari previsti dalla L. n. 341/1990 e, a cascata, dalle equiparazioni previste dalla successiva normativa.

Ritenendo di aver esaurientemente trattato il parere richiesto, resto a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti e frattanto porgo i migliori saluti.

Giovanni Cerri avvocato


¹ Istituita con decreto rettorale pubblicato sulla G.U. n. 3 del 5 gennaio 1999